

REG. (CE) N. 617/2008 E DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI N. 10578 DEL 29 DICEMBRE 2010 – MANUALE OPERATIVO PER I CONTROLLI E LE SANZIONI IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE UOVA DA COVA E DEI PULCINI DI VOLATILI DA CORTILE

SOMMARIO:

- 1. Oggetto e normativa applicabile**
- 2. Definizioni**
- 3. Registrazione degli stabilimenti e loro obblighi**
- 4. Stampigliatura e imballaggio**
- 5. Documenti di accompagnamento e registrazione dei dati**
- 6. Comunicazioni statistiche**
- 7. Attività di controllo**
 - 7.1 Controllo amministrativo**
 - 7.2 Controlli in loco**
- 8. Sanzioni**
- 9. Procedimento amministrativo sanzionatorio**
- 10. Segnalazioni**
- 11. Comunicazioni al Servizio regionale competente – DG Agricoltura, caccia e pesca – Regione Emilia-Romagna**

1. Oggetto e normativa applicabile

Il presente manuale detta le modalità per lo svolgimento delle attività ispettive e sanzionatorie di competenza regionale presso gli stabilimenti di produzione e di commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di volatili da cortile (centri di incubazione) al fine della verifica del rispetto delle vigenti norme di commercializzazione, elencate di seguito:

- ALLEGATO XIV – C del Reg. (CE) n. 1234/2007: l'art. 230 del Reg. (UE) n. 1308/2013 mantiene transitoriamente in vigore detto allegato fino all'adozione delle norme attuative dell'art. 75 del regolamento stesso;
- Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile;
- Legge 4 giugno 2010, n. 96, art. 30 rubricato "Disposizioni per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 617/2008 in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile";
- Decreto MIPAAF n. 10578 del 29 dicembre 2010 recante Disposizioni nazionali in materia di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile;
- Circolari MIPAAF n. 13232 del 20 giugno 2011 e n. 13321 del 19 giugno 2012 aventi ad oggetto "Registrazione imprese produttrici di uova da cova e di pulcini (incubatoi) - D.M. 29.12.2010".

Si recepiscono inoltre, sempre per quanto di competenza regionale, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione ed in particolare: il Regolamento (UE) n. 1306/2013, art. 89, il Decreto-legge n. 5/2012, art. 14 e le Linee Guida in materia di controlli del 24 gennaio 2013.

Le attività di controllo presso i centri di produzione e di commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini prevedono il coinvolgimento dei seguenti soggetti istituzionali:

- il **Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF)** che è competente per la registrazione e l'attribuzione del codice distintivo degli stabilimenti di uova da cova e dei pulcini, nonché della trasmissione dei dati statistici nazionali di settore alla Commissione europea;
- la **Regione Emilia-Romagna - DG Agricoltura, caccia e pesca - Servizio organizzazioni di mercato e sinergie di filiera** (di seguito solo "Servizio regionale competente") che svolge le seguenti attività:
 - ispezione e controllo sul rispetto del Reg. (CE) n. 617/2008 e le norme di cui sopra da parte degli stabilimenti;
 - invio al MIPAAF di una relazione annuale sintetica sugli esiti dei controlli e sulle azioni eventualmente intraprese nei casi di infrazione accertati;
- la **Regione Emilia-Romagna – DG Risorse, Europa, innovazione, istituzioni - Servizio Affari legislativi e aiuti di stato** che irroga le sanzioni previste dall'articolo 30 della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009);
- la **Regione Emilia-Romagna - DG Cura della persona salute e welfare - Servizio Prevenzione collettiva e sanità pubblica** che fornisce su richiesta le informazioni relative agli stabilimenti di produzione delle uova da cova e dei centri di incubazione attivi ed autorizzati in base alle norme sanitarie vigenti.

2. Definizioni

Si applicano le definizioni dell'art. 1 del Reg. (CE) n. 617/2008, con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune:

Uova da cova: le uova dei volatili da cortile destinate alla produzione dei pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo e identificate in conformità del Reg. (CE) n. 617/2008, prodotte nella Unione Europea o importate da Paesi terzi.

Pulcini: i volatili vivi da cortile, di peso non superiore a 185 grammi e prodotti nella Unione o importati da Paesi terzi, delle seguenti categorie:

- a) *pulcini da utilizzazione:* sono i pulcini che appartengono ad uno dei seguenti tipi:
 - i. pulcini da carne: i pulcini destinati a essere ingrassati e macellati prima della maturità sessuale;
 - ii. pulcini da produzione di uova: i pulcini destinati a essere allevati per la produzione di uova da consumo;
 - iii. pulcini per uso misto: i pulcini destinati alla produzione di uova o di carne;
- b) *pulcini da moltiplicazione:* i pulcini destinati alla produzione di pulcini da utilizzazione;
- c) *pulcini riproduttori:* i pulcini destinati alla produzione di pulcini da moltiplicazione.

Stabilimento: lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attività:

- a) *stabilimento di selezione:* l'attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini riproduttori, di pulcini da moltiplicazione o da utilizzazione;
- b) *stabilimento di moltiplicazione:* l'attività consiste nella produzione di uova destinate alla produzione di pulcini da utilizzazione;
- c) *stabilimento di incubazione:* l'attività consiste nella messa in incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini.

Capacità: il numero massimo di uova da cova che può essere collocato contemporaneamente nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa.

3. Registrazione degli stabilimenti e loro obblighi

Sono autorizzati a produrre uova da cova e pulcini:

- gli stabilimenti registrati presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 617/2008 e secondo le modalità di cui al DM 29 dicembre 2010;
- gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione con meno di 100 volatili, nonché gli incubatoi con una capienza inferiore a 1000 uova da cova, i quali non sono vincolati dalle norme relative alla produzione e alla commercializzazione di uova a cova e pulcini di volatili da cortile dell'Allegato XIV, lett. C, del Reg. (CE) n. 1234/2007.

La registrazione avviene a seguito di domanda al MIPAAF, da presentare secondo le modalità indicate dall'art. 2 del DM 29 dicembre 2010 e dalla circolare n. 13232 del 20 giugno 2011, avendo cura di indicare il codice di identificazione rilasciato dall'AUSL competente per territorio.

Ad ogni stabilimento viene rilasciato un **codice distintivo di registrazione** da parte del MIPAAF, il quale ha la seguente struttura:

- per gli stabilimenti di moltiplicazione: la sigla IT, le tre cifre finali del codice ISTAT del Comune, la sigla della Provincia dove l'azienda è ubicata e un numero progressivo di tre cifre costituenti il numero progressivo di riconoscimento attribuito dalla AUSL competente per territorio;
- per gli stabilimenti di selezione: il codice è formulato secondo quanto indicato sopra per gli stabilimenti di moltiplicazione con l'aggiunta finale della lettera S;
- per i centri di incubazione: la sigla ITC, le tre cifre iniziali del codice ISTAT della Provincia e un numero progressivo di riconoscimento di tre cifre attribuito dal MIPAAF.

Gli stabilimenti registrati devono obbligatoriamente comunicare al MIPAAF, entro 10 giorni dall'evento, ogni:

- variazione di titolarità dello stabilimento,
- variazione di indirizzo dello stabilimento,
- variazione di potenzialità lavorativa rispetto a quanto dichiarato nella domanda di autorizzazione,
- cessazione definitiva o interruzione temporanea dell'attività produttiva,
- variazione di denominazione/ragione sociale o di sede legale dell'impresa titolare dello stabilimento.

Tali comunicazioni dovranno essere inviate per conoscenza anche al Servizio regionale competente.

Le imprese autorizzate devono inoltre essere regolarmente iscritte all'Anagrafe regionale delle Aziende agricole e devono mantenere il proprio fascicolo aggiornato e validato.

4. Stampigliatura e imballaggio

Le uova da cova per la produzione di pulcini sono stampigliate individualmente direttamente dallo stabilimento di produzione con il proprio codice distintivo, utilizzando inchiostro nero indelebile con lettere e cifre alte almeno 2 millimetri e larghe almeno 1 millimetro.

Con le modalità previste dall'art. 4 del DM 29 dicembre 2010, gli stabilimenti di produzione di uova da cova ed i centri di incubazione possono chiedere al MIPAAF di essere autorizzati, in **deroga** alla normale procedura di stampigliatura, ad effettuare la marchiatura apponendo su ogni uovo un segno con inchiostro di colore nero indelebile, chiaramente visibile e della superficie di almeno 10 millimetri quadrati. Questa stampigliatura deve essere effettuata prima di porre le uova stesse nell'incubatrice.

Per i centri di incubazione è fatto divieto di detenere o porre nell'incubatrice uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile.

Le **uova da cova** devono essere trasportate all'interno di imballaggi perfettamente puliti, contenenti esclusivamente uova da cova di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, provenienti da un solo stabilimento e recanti l'indicazione "UOVA DA COVA". Tali imballaggi devono recare il codice distintivo dello stabilimento di produzione.

I **pulcini** vengono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria di pollame; inoltre, le scatole contengono esclusivamente pulcini provenienti dallo stesso centro di incubazione e ne recano almeno l'indicazione del codice distintivo.

Per le partite di uova da cova e di pulcini provenienti da **paesi terzi** il codice distintivo dello stabilimento previsto per gli imballaggi è sostituito dal nome del paese di origine e possono essere importate solo se soddisfano i requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 del Reg. (CE) n. 617/2008. Pertanto, le uova devono recare sul guscio, in caratteri di almeno tre millimetri, il nome del paese di origine e la dicitura "COVA".

Inoltre, gli imballaggi devono contenere solo uova da cova o pulcini di una stessa specie, di una stessa categoria e di uno stesso tipo di pollame, dello stesso paese d'origine e dello stesso speditore e devono riportare le seguenti informazioni essenziali:

- a) le stesse informazioni che compaiono sulle uova o il nome del paese d'origine dei pulcini;
- b) la specie di pollame di appartenenza delle uova o dei pulcini;
- c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.

Infine, le iscrizioni che devono figurare sugli imballaggi di pulcini sono apposte con inchiostro nero indelebile, in caratteri alti almeno 20 millimetri e larghi almeno 10 millimetri, con tratti aventi uno spessore di 1 millimetro.

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 617/2008, le **uova covate non schiuse ritirate dall'incubatrice** devono essere utilizzate a fini diversi dal consumo umano: esse possono essere utilizzate come uova industriali ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera h), del Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione. Ai sensi dell'art. 18 di quest'ultimo Regolamento, le uova industriali sono commercializzate in contenitori da imballaggio recanti una fascetta o un'etichetta di colore rosso. Le fascette o le etichette recano:

- a) il nome e l'indirizzo dell'operatore destinatario;
- b) il nome e l'indirizzo dell'operatore che ha spedito le uova;
- c) la dicitura «uova industriali» in caratteri maiuscoli di 2 cm di altezza e la dicitura «inadatte al consumo umano» in caratteri di almeno 8 mm di altezza.

Si applica inoltre il Reg. (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

5. Documenti di accompagnamento e registrazione dei dati

Per la spedizione di ciascuna partita di uova da cova o di pulcini, deve essere compilato un **documento di accompagnamento** con almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome o la ragione sociale, l'indirizzo dello stabilimento e il suo codice distintivo;
- b) il numero di uova da cova o di pulcini secondo la specie, la categoria e il tipo di pollame;
- c) la data di spedizione;
- d) il nome e l'indirizzo del destinatario.

Per quanto riguarda i pulcini queste informazioni sono confrontabili con quanto riportato nel modello 4 informatizzato di provenienza degli animali ai sensi del D.P.R. n. 317 del 30 aprile 1996 e successive modifiche.

Ogni centro di incubazione deve provvedere alla **registrazione** per specie, per categoria (selezione, riproduzione o utilizzazione) e per tipo (carne, produzione di uova o misto) dei seguenti dati:

- a) la data di messa in incubazione e il numero di uova da cova messe a incubare, annotando il codice distintivo dello stabilimento in cui sono state prodotte le uova da cova (art. 30 della legge n. 96/2010);
- b) la data della schiusa e il numero dei pulcini usciti dal guscio destinati a essere effettivamente utilizzati, con registrazione degli acquirenti o destinatari dei pulcini (art. 30 della legge n. 96/2010);
- c) la data e il numero di uova covate non schiuse ritirate dall'incubatrice e l'identità dell'acquirente;
- d) la data e il relativo numero di uova gallate non incubate e non marchiate come uova da cova, vendute ad un altro centro di incubazione oppure ad operatori che le impiegano nell'uso alimentare per il consumo umano.

6. Comunicazioni statistiche

Ogni **centro di incubazione** deve comunicare al MIPAAF mensilmente, entro quindici giorni dopo il mese di riferimento, i dati concernenti il numero di uova messe ad incubare e il numero di pulcini nati, suddivisi per specie, categoria e tipo di pollame e destinati ad essere effettivamente utilizzati.

Gli **stabilimenti** di produzione di uova da cova devono rendere disponibili, ove richiesto, i dati relativi al patrimonio di pollame da selezione e da moltiplicazione.

Le **comunicazioni** devono essere comunicate al MIPAAF via email all'indirizzo: piue6@politicheagricole.it; o per PEC all'indirizzo: pocoi6@pec.politicheagricole.gov.it; o per posta ordinaria all'indirizzo: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VI Settore produzioni animali, Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA, utilizzando l'allegato III del D.M. 29 dicembre 2010. Nel caso non fosse presente la specie allevata, l'allegato III può essere all'occorrenza modificato.

Tale comunicazione mensile dovrà essere inviata per conoscenza anche al Servizio regionale competente.

7. Attività di controllo

7.1 Controllo amministrativo

Sono a carico del Servizio regionale competente i controlli amministrativi sugli stabilimenti di produzione di uova da cova e dei centri di incubazione autorizzati ai sensi dell'art. 30, comma 1 della Legge n. 96/2010.

Tali controlli sono annuali e sono volti a verificare la validità dell'autorizzazione all'attività e che gli stabilimenti registrati siano regolarmente iscritti negli elenchi pubblicati sul sito del MIPAAF, nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole e negli elenchi forniti su richiesta dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica regionale – Area Sanità veterinaria ed igiene degli alimenti.

7.2 Controlli in loco

I controlli in loco di verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile da parte degli stabilimenti di produzione di uova da cova e dei centri di incubazione sono svolti dai funzionari del Servizio regionale competente.

Ai fini di tali controlli, si utilizzano le informazioni presenti nelle banche dati ufficiali ed in particolare l'elenco degli stabilimenti con sede in Regione Emilia-Romagna e pubblicato sul sito del MIPAAF.

Sono effettuati di norma senza preavviso. Nei limiti di quanto necessario allo svolgimento delle attività di controllo svolte dal Servizio regionale competente e descritte in questo manuale, gli operatori assicurano ai funzionari incaricati del controllo l'accesso ai luoghi diversi dalla privata dimora,

forniscono assistenza e collaborano con il personale della Regione nell'adempimento dei rispettivi compiti.

Sono effettuati su tutti gli stabilimenti e centri con frequenza almeno triennale, garantendo il controllo ogni anno su un campione a rotazione pari ad almeno un terzo del totale delle ditte autorizzate. A questo campione sono aggiunti eventuali ulteriori controlli collegati al rischio di inottemperanza agli obblighi, i quali sono pianificati sulla base dei seguenti parametri:

- esito dei controlli precedenti;
- presenza di comportamenti sanzionati nel triennio precedente;
- presenza di segnalazioni di possibili violazioni da parte di altri organismi di controllo;
- assenza o incompletezza delle comunicazioni statistiche.

I funzionari incaricati del controllo compilano in loco il **verbale di ispezione** dando atto delle verifiche effettuate e dei relativi esiti. Una copia del verbale, controfirmata dal legale rappresentante o suo delegato, viene consegnata all'interessato.

I controlli in loco sono svolti con le seguenti modalità:

1) **Stampigliatura e imballaggi:** sono oggetto di controllo gli obblighi descritti nel paragrafo 4 del presente manuale. Nell'ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per cento per le uova con indicazioni illeggibili su un numero totale di uova (campione) stabilito dal funzionario in sede di sopralluogo.

2) **Vendita:** per quanto riguarda i centri di incubazione si effettua la verifica della destinazione delle uova facendo un confronto diretto tra il numero di uova immesse in incubazione (con verifica delle bolle di consegna) con il numero di pulcini e il numero di uova covate e non schiuse e/o gallate e non incubate (ricavate dalle fatture di vendita o dai documenti di trasporto per quanto concerne i pulcini e dalla documentazione prevista dalle norme vigenti per le uova non schiuse), verificando le quantità con quanto riportato nel registro di cui al paragrafo 5 del presente manuale. Per tale controllo, si estrae una data a campione nell'ambito del mese precedente di riferimento, con facoltà di estendere le verifiche anche a più giorni tra quelli annotati nel registro. Inoltre, per le uova covate e non schiuse si deve verificare che la destinazione non sia per uso alimentare umano, anche mediante il controllo successivo dell'attività della ditta di destinazione (codice Ateco) avvalendosi delle informazioni desumibili dal Registro delle Imprese. A tal fine, dovrà essere soddisfatta la seguente formula:

$$\text{Uova immesse in incubatoio} - [(\text{pulcini venduti o utilizzati}) + (\text{uova incubate non schiuse}) + (\text{uova distrutte o pulcini nati morti}) + (\text{uova gallate non incubate e non marchiate come uova da cova})] = 0$$

3) **Comunicazioni dati statistici:** per quanto riguarda i centri di incubazione occorre verificare l'invio mensile delle statistiche secondo quanto previsto all'art. 7 del Decreto Ministeriale, controllando le comunicazioni inviate al MIPAAF entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello oggetto di rilevazione, oltre che la corrispondenza dei dati delle comunicazioni con quanto riportato nel registro per il mese oggetto di comunicazione.

4) **Documenti di accompagnamento:**

Per gli stabilimenti di selezione e moltiplicazione va verificata, sulle partite in spedizione il giorno del controllo, la corretta compilazione dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova come indicato nel paragrafo 5 del presente manuale.

Per i centri di incubazione la verifica verte sulla corretta compilazione dei documenti delle uova da cova in entrata e dei documenti di spedizione dei pulcini, secondo quanto indicato nel paragrafo 5 del presente manuale.

Nel caso di vendita di uova gallate non incubate e non marchiate come uova da cova ad un altro centro di incubazione o ad operatori che le impiegano nell'uso alimentare per il consumo umano

va verificata la corretta registrazione dei dati così come indicati al paragrafo 5 del presente manuale.

- 5) **Registrazioni:** per i centri di incubazione va verificata la corretta tenuta del registro che deve riportare correttamente le informazioni distinte per specie, per categoria e per tipo di pollame così come indicate al paragrafo 5 del presente manuale.

I destinatari dei pulcini e i fornitori delle uova possono essere verificati confrontando le informazioni dei documenti e del registro con quanto riportato nelle fatture e nei corrispondenti documenti di trasporto.

8. Sanzioni

Si applicano le seguenti sanzioni amministrative previste dall'art. 30 della Legge n. 96/2010, come specificate dal DM 29 dicembre 2010:

- **Autorizzazione:** il comma 4 lettera a) prescrive sanzioni amministrative pecuniarie da euro 1000 a euro 6000, aumentate di un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione, a carico di chiunque produca uova da cova o pulcini senza autorizzazione.
- **Comunicazioni statistiche:** ai sensi del comma 3 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali può provvedere alla sospensione, per un massimo di due anni, dell'autorizzazione a svolgere l'attività di produzione di pulcini nei casi seguenti:

a) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare mensilmente i dati statistici della propria attività per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare;

b) quando l'impresa produttrice di pulcini ometta di comunicare il proprio patrimonio di volatili per due volte consecutive o per più di due volte nel corso dello stesso anno solare.

In entrambi i casi si applicano altresì sanzioni amministrative pecuniarie da 1000 a 6000 euro, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione.

- **Stampigliatura:** il comma 4 lettera c) prevede sanzioni amministrative pecuniarie da euro 0,02 a euro 0,12 per uovo, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione, a carico di chiunque metta in incubazione o detenga uova da cova non stampigliate secondo la normativa vigente o con stampigliatura illeggibile.

Nell'ambito del controllo delle partite di uova da cova, è ammessa una tolleranza del 5 per cento per le uova con indicazioni illeggibili (comma 6).

Si precisa che in caso di deroga alla stampigliatura le uova devono essere messe in incubazione marchiate e pertanto possono essere marchiate anche presso l'incubatoio e non necessariamente presso lo stabilimento di produzione.

- **Uova da cova incubate destinate ad uso alimentare umano:** il comma 4 lettera d) prescrive sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25 a euro 150 per uovo, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione, a carico di chiunque venda, detenga per la vendita o ponga altrimenti in commercio per uso alimentare umane uova da cova incubate.
- **Pulizia, contenuto ed etichettatura imballaggi:** il comma 4 lettera e) prescrive sanzioni amministrative pecuniarie da euro 500 a euro 3000, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione, a carico di chiunque non rispetti le prescrizioni relative alla pulizia, al contenuto ed alla etichettatura degli imballaggi contenenti uova da cova e pulcini di cui agli articoli 3 (uova da cova) e 4 (pulcini) del Reg. (CE) n. 617/2008.
- **Documenti di accompagnamento:** il comma 4 lettera f) prevede sanzioni amministrative pecuniarie da euro 500 a euro 3000, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo

in caso di reiterazione, a carico di chiunque non rispetti gli obblighi di tenuta dei documenti di accompagnamento delle spedizioni di partite di uova da cova e pulcini.

- **Registrazioni:** il comma 4 lettera g) prescrive sanzioni amministrative pecuniarie da euro 500 a euro 3000, aumentate da un terzo fino alla metà dell'importo massimo in caso di reiterazione, a carico dei centri di incubazione che omettano, anche solo parzialmente, di tenere le registrazioni relative alla data di messa in incubazione, alla data di schiusa, al numero di uova covate non schiuse ritirate dall'incubatrice e all'identità degli acquirenti.

9. Procedimento amministrativo sanzionatorio

Si applicano le disposizioni della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, della Legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 e dell'art. 1 del Decreto-legge n. 91/2014 convertito in Legge n. 116/2014.

Dell'accertamento delle violazioni è competente il Servizio regionale Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca.

Quando nel corso dell'attività ispettiva emergono indizi di illecito amministrativo, il funzionario incaricato del controllo svolge gli opportuni atti di accertamento di cui all'art. 13 della Legge n. 689/1981 e contesta, quando è possibile nell'immediato, le violazioni accertate. A questo fine, compila il **verbale di accertamento e contestazione della violazione** e lo consegna nell'immediato tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa o, se questo non fosse possibile, lo notifica agli stessi secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

È ammesso il pagamento della sanzione in **misura ridotta** entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 e dell'art. 13 della L.R. n. 21/1984. Tale somma è ulteriormente ridotta del **trenta per cento** se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Solo nel caso in cui si accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili e i prodotti non conformi non siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte, in luogo dell'immediato accertamento, il funzionario inserisce nel verbale d'ispezione la **diffida** all'interessato a adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale, che è sottoscritto e consegnato al destinatario secondo le modalità di cui sopra.

Per **violazioni sanabili** si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine indicato, il Servizio regionale competente effettua la contestazione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e resta esclusa la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta.

I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.

Entro 30 giorni dalla data di notificazione o contestazione della violazione, gli interessati possono far pervenire, al Servizio affari legislativi e aiuti di stato, competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge n. 689/1981 e all'art. 5 della L.R. n. 21/1984, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal medesimo Servizio.

10. Segnalazioni

Il Servizio regionale competente informa tempestivamente gli altri organismi con funzioni di controllo delle inosservanze della normativa applicabile delle quali ha notizia nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, ai fini di quanto di loro competenza.

Il Servizio regionale competente riceve segnalazioni dagli altri organismi di controllo delle irregolarità riscontrate nel corso delle loro attività ispettive rientranti nella competenza del Servizio e adotta le opportune azioni di verifica.

11. Comunicazioni al Servizio regionale competente – DG Agricoltura, caccia e pesca – Regione Emilia-Romagna

Competente per i procedimenti oggetto del presente manuale è il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna, tel. 051.527.4311-4379.

PEC: **agrpa@postacert.regione.emilia-romagna.it**